Dott. Claudio Belcastro

Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macrì
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi — 89044 — Locri (Rc) — tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14/2013 DEL 30/11/2013

Indice Argomenti:

1. Beni concessi in godimento ai soci e familiari, finanziamenti e capitalizzazioni

BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI ED AI FAMILIARI

1. Quadro normativo e prassi di riferimento

Il Legislatore ha introdotto la disciplina fiscale della **concessione dei beni in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore**, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2012 e la cui comunicazione all'Agenzia delle entrate dovrà essere effettuata entro il prossimo **12 dicembre 2013**.

Sotto quest'ultimo profilo, è bene segnalare sin da subito che l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno approvare due distinti provvedimenti, uno relativo ai beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore, ed un altro per la segnalazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni poste in essere dai predetti soggetti nei confronti della società o dell'impresa.

Tuttavia, pur a fronte di tale "sdoppiamento" normativo, è stato approvato **un unico model- lo di comunicazione** in cui sono contenute apposite sezioni per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti/apporti da questi effettuati.

Sul punto, in attesa di istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate, è opportuno osservare che non pare assolutamente chiaro se in presenza sia di beni concessi in godimento ai so-

ci, sia di finanziamenti e capitalizzazioni effettuate da questi ultimi nei confronti della società, sia necessario presentare due distinte comunicazioni, ovvero, come sembrerebbe più logico, riunire tutti i dati in un unico modello.

2. Profili sostanziali

La legge ha stabilito alcune norme antielusive in materia di concessione dei beni d'impresa in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

E' stata infatti prevista una **nuova fattispecie di "reddito diverso"** conseguibile dalla persona fisica qualora il **"valore di mercato"** del diritto di godimento di un determinato bene concesso in godimento ad un socio o ad un familiare dell'imprenditore sia superiore al corrispettivo annuo convenuto dalle parti; in tal caso, la differenza tra i due importi **concorre pertanto alla formazione del reddito imponibile dell'utilizzatore del bene**.

La stessa legge disciplina anche l'effetto fiscale in capo all'impresa che attribuisce il bene al socio o familiare del titolare, **stabilendo l'impossibilità di dedurre, dal reddito imponibile, i co-sti relativi ai beni concessi in godimento**, qualora il valore di mercato ecceda il corrispettivo annuo di godimento del bene pattuito dalle parti.

3. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La comunicazione dei beni concessi in uso ai soci o ai familiari dell'imprenditore deve essere trasmessa dall'impresa concedente ovvero dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

Tali informazioni verranno poi utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per verificare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo altresì conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

3.1 – Soggetti obbligati

La comunicazione deve essere effettuata da tutti i contribuenti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale sia in forma collettiva.

3.2 – Oggetto

La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d'imposta precedenti, laddove ne permanga l'utilizzo nel corso del periodo d'imposta oggetto della comunicazione.

Per quanto concerne l'individuazione dell'oggetto della comunicazione, devono ritenersi confermate le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che aveva chiarito che devono essere considerati tutti i beni di cui l'impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale, ovvero ricevuti in comodato.

Il provvedimento direttoriale in commento conferma che "la comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o a familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo".

E' evidente la **finalità antielusiva** della predetta disposizione, poiché sarebbe alquanto **agevole aggirare l'obbligo comunicativo** semplicemente assegnando in godimento il bene non direttamente al socio della società, bensì ad un suo familiare (si pensi, ad esempio, al coniuge del socio cui viene assegnato in godimento un appartamento della società situato in una località di villeggiatura), ovvero interponendo tra la società assegnante ed il soggetto beneficiario del bene un'altra società di cui il predetto beneficiario è socio.

3.3 - Esclusioni

Passando al contenuto delle novità, in primo luogo viene stabilito che **sono esclusi** dall'obbligo di comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;
- gli alloggi di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci:
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dei soci.

Si segnala, tra l'altro, che nella **fattispecie dell'assegnazione del bene all'amministratore**, il provvedimento non richiede l'esistenza di un fringe benefit in capo all'utilizzatore, quale condizione per l'esclusione dall'obbligo di comunicazione.

Resta ferma in ogni caso, a parere di chi scrive, la necessità ai fini reddituali di tassare il benefit in capo all'amministratore, laddove effettivamente il bene (si pensi tipicamente all'autovettura), sia utilizzato anche per scopi personali, come accade nell'ipotesi di assegnazione "in godimento".

Infine, è confermato che non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore soddisfano congiuntamente due requisiti:

- 1) hanno un valore non superiore ad euro 3.000, al netto dell'Iva;
- 2) sono compresi in una categoria residuale "altro", ovvero diversa dalle seguenti:
 - A. autovettura:
 - B. unità da diporto;
 - C. aeromobile;
 - D. immobile.

È il caso, ad esempio, ad uno **strumento di telefonia mobile**, oppure delle macchine d'ufficio portatili, come un notebook.

Alle fattispecie di esclusione elencate nel provvedimento, si deve aggiungere l'ipotesi, più generale, che esonera dall'obbligo di presentazione in tutti quei casi in cui non sussista alcun reddito diverso in capo al socio utilizzatore, poiché quest'ultimo ha versato alla società un corrispettivo per l'utilizzo del bene pari al valore normale del diritto di godimento.

Tale semplificazione, senz'altro da salutare con favore, potrebbe infatti indurre molte società a sottoscrivere accordi con i soci utilizzatori per l'utilizzo del bene aziendale, pattuendo un corrispettivo di mercato, così da evitare di comunicare all'Erario l'esistenza di un utilizzo di beni sociali da parte dei soci.

3.4 - Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

Altro obbligo di comunicazione riguarda i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci o familiari nei confronti dell'impresa.

Tale obbligo si limita a stabilire che l'Agenzia delle Entrate tiene conto anche dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano.

Detto obbligo emerge qualora sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

- l'importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.600. Detto limite, come si legge nelle motivazioni al provvedimento, si riferisce distintamente ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue;
- i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere effettuate a decorrere dall'anno 2012.

Mentre il primo dei due suddetti requisiti appare poco significativo, avendo l'obiettivo di introdurre la medesima soglia già prevista per la comunicazione relativa ai beni, il secondo riveste

particolare importanza, poiché fa venir meno l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni relative agli anni 2011 e precedenti.

Relativamente al significato da attribuire al termine "effettuate si ritiene che si debba aver riguardo alla data in cui avviene l'effettiva movimentazione finanziaria da parte del socio o familiare, a prescindere dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare l'apporto in società.

3.5 - Apporti esclusi dall'obbligo di comunicazione

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione "i dati relativi agli apporti già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria".

A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli "apporti" già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria possono riguardare i **finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche con atto scritto o con scrittura privata autenticata**, ovvero gli apporti di capitale o di patrimonio risultanti da verbali di assemblea straordinaria redatti davanti ad un notaio, che procede alla successiva registrazione dell'atto presso l'Ufficio competente.

3.6 - Contenuto della comunicazione

Il **modello di comunicazione è unico**, ed accoglie sia i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari, sia gli elementi necessari per individuare i versamenti ed i finanziamenti dei soci.

Il modello, che, come detto, può essere presentato alternativamente dal soggetto concedente ovvero dal socio o dal familiare utilizzatore del bene, si compone in sostanza di due parti:

- una prima parte generale, in cui indicare i dati relativi al soggetto cui si riferisce la comunicazione e i dati del soggetto che concede o utilizza il bene;
- una seconda parte, più specifica, in cui sono richieste diverse informazioni concernenti i beni concessi in godimento, ovvero i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate.

In ogni caso, nella comunicazione devono essere indicati i seguenti dati:

- per le persone fisiche: il codice fiscale, i dati anagrafici e lo stato estero di residenza, per i non residenti nel territorio dello Stato;
- per gli enti collettivi: il codice fiscale, la denominazione, il comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- informazioni circa l'utilizzo del bene: esclusivo, non esclusivo, subentrante, data del subentro;
- la data della concessione del bene, specificando la data di inizio e la data di fine concessione, ovvero la data del finanziamento o della capitalizzazione, nonché la causale del contratto (comodato, caso d'uso o altro);
- i dati relativi al bene concesso in godimento (autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile o altro bene);

- il corrispettivo versato dal socio o dal familiare per l'utilizzo del bene, ed il valore di mercato (tale rigo è evidentemente funzionale alla determinazione del reddito diverso in capo all'utilizzatore);
- l'ammontare dei finanziamenti ed il valore delle capitalizzazioni o degli apporti.

3.7 - Termine di presentazione

Il termine di presentazione della comunicazione è il seguente:

- a "regime" (a partire dal 2013), entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, ovvero in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni;
- per l'anno 2012, entro il 12 dicembre 2013.

3.8 - Sanzioni

La norma prevede che l'omissione del predetto adempimento, ovvero l'esecuzione dello stesso sulla base di dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo.

La sanzione è dovuta in solido tra l'impresa e il soggetto utilizzatore del bene concesso in godimento.

Nell'ipotesi in cui l'impresa non abbia dedotto il costo relativo ai beni ed il beneficiario del godimento abbia assoggettato ad imposizione, come reddito diverso, il maggior valore di mercato rispetto al corrispettivo annuo pattuito (e quindi si sia adeguata alle disposizioni normative) la sanzione è compresa tra un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 2.065,83.

ALLEGATI

Scadenzario tributario di Dicembre 2013

PRECEDENTI CIRCOLARI 2013

Numero	Del	Argomento
01/2013	15.01.2013	Utilizzo crediti di imposte in compensazione
		Deducibilità dei costi dei veicoli aziendali (aggiornamento)
		La partita iva del cliente in fattura
		Rivalutazione terreni e partecipazioni
		La soppressione del ruolo agenti
02/2013	24.02.2013	Le scadenza fiscali per l'anno 2013
03/2013	10.03.2013	Gli interessi di mora nelle transazioni commerciali
03/2013	10.03.2013	La Pec (posta elettronica certificata) per tutti
04/2013	08.04.2013	L'art. 62 è ancora applicabile ai prodotti agro-alimentari
04/2013	00.04.2013	Approvato decreto che sblocca debiti Pubblica Amministrazione
05/2013	06.05.2013	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2012
03/2013	00.03.2013	La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2013
		L'Inps non invia più i mod. F24 relativi ai contributi minimi annuali
06/2013	16.06.2013	La proroga dei termini di versamento delle imposte
00/2013	10.00.2013	1 0
07/2012	22.06.2012	La doppia contribuzione Inps
07/2013	23.06.2013	Il Decreto del Fare: agevolazioni acquisti impianti e macchinari
		Il Decreto del Fare: dilazione somme iscritte a ruolo da Equitalia
00/2012	20.06.2012	Il Decreto del Fare: non pignorabilità abitazione principale Equitalia
08/2013	30.06.2013	Rinviato l'aumento dell'iva
		Incentivi per l'occupazione giovanile
		Aumento dell'imposta di bollo
		Incentivi per le "start-up" al Sud
		Semplificazioni in materia di valutazione dei rischi
09/2013	04.08.2013	Slittamento dei termini di versamento in agosto
		Chiusura dello studio per ferie
10/2013	17.09.2013	Incentivi all'assunzione per gli "under 30"
		Le movimentazioni bancarie in "entrata ed uscita"
		L'imu e le immobiliari di costruzione
		Conviene pagare subito le multe
11/2013	30.09.2013	L'aumento dell'iva al 22%
		Il finanziamento dei soci in contante è spia di evasione fiscale
12/2013	12.10.2013	Lo spesometro
13/2013	17.11.2013	Il nuovo redditometro

SCADENZARIO TRIBUTARIO DICEMBRE 2013

Venerdì 13

- **Preu - Prelievo unico erariale** - Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Sabato 14

- Delega Unica - Modello F24 — Ravvedimento operoso "sprint" — Termine per le regolarizzazioni relative al versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovute per l'anno 2013 con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 30 novembre)

<u>Domenica 15</u>

- **Iva** Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- Cnpadc Cassa previdenza dottori commercialisti Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali

Lunedì 16

Delega Unica - Modello F24 :

- o **Iva** Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
- Ritenute Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
- o Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr determinata in ragione del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente
- o **Inps** Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
- O Inps Collaboratori Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
- o Inps Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- o **Enpals** Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- o Inpdai Versamento mensile dei contributi previdenziali
- Iva e Ritenute Ravvedimento operoso "breve" Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Ottobre (versamenti di Novembre) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)
- **Iva Ravvedimento operoso** Termine per le regolarizzazioni relative al III trimestre dell'anno in corso, con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trimestrali ordinari e trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria)
- Imposta municipale unica Imu Termine ultimo per il versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera Imu dovuta per l'anno in corso (Operatività momentaneamente sospesa)
- **Dichiarazioni di intento ricevute** Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori "esportatori abituali o equiparati" durante il mese precedente
- Assistenza fiscale 730 Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a versare all'Erario le imposte trattenute ai propri dipendenti e/o pensionati sulla busta paga o sulla cedola di pensione relativa allo scorso mese di novembre
- Accise Imposte di fabbricazione Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

Inpgi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Venerdì 20

- Casagit Fpi Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai -** Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Mercoledì 25

- Enpaia Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- Enpals Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- Intrastat Elenchi "mensili" operazioni intracomunitarie Presentazione "telematica" agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari "mensili" superiori a 50 mila Euro

<u>Venerdì 27</u>

- Delega Unica Modello F24 :
 - Iva Liquidazione e versamento dell'iva dovuta in acconto per il mese di dicembre (o per il quarto trimestre) dell'anno in corso dai contribuenti mensili (o trimestrali)
- Accise Imposte di fabbricazione Scade il termine per il versamento dell'acconto dell'accisa calcolato sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nella prima quindicina del corrente mese

10

Sabato 28

- **Preu - Prelievo unico erariale** - Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Domenica 29

- Unico 2013 Persone fisiche, società di persone e società di capitali Ravvedimento operoso per omessa presentazione Imposte sui redditi 2012 Termine ultimo per la tardiva presentazione, per via telematica e tramite Unico 2013, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740, 750, 760 ed Irap) e dell'eventuale dichiarazione Iva autonoma relative allo scorso anno 2012
- Unico 2013 Persone fisiche, società di persone e società di capitali Ravvedimento operoso per rettifica dichiarazione regolarmente presentata Imposte sui redditi 2012 Termine ultimo per la ripresentazione, per via telematica e tramite Unico 2013, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740, 750, 760 ed Irap) e dell'eventuale dichiarazione Iva autonoma relative allo scorso anno 2012 e rettificate per presenza di errori formali e senza applicazione di sanzioni

Lunedì 30

- Imposta di registro Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° dicembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° dicembre del relativo anno
- Iva e Ritenute Ravvedimento operoso "sprint" Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Novembre (versamenti di Dicembre), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 dicembre)

- Delega Unica - Modello F24 — Ravvedimento operoso "breve" — Termine per le regolarizzazioni relative al versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovute per l'anno in corso con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria del 30 novembre)

Martedì 31

- Libro inventari Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali Redazione dell'inventario (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi)
- Libri contabili Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali Termine ultimo per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi)
- **Iva** Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Iva** Comunicazioni mensile dati black-list Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)
- **Scheda carburante** Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di novembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di ottobre
- Imposta di bollo Metodo virtuale Pagamento della sesta rata bimestrale (novembre-dicembre) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- Archivi magnetici Denuncia della tenuta di archivi magnetici attivati durante l'anno in corso

- **Trasparenza fiscale** Termine ultimo per la presentazione della comunicazione dell'opzione o del rinnovo per la tassazione delle società a responsabilità limitata in regime di "trasparenza fiscale" (mutuato dalle società di persone)
- Compensi di intermediazione Applicazione della ritenuta ridotta Termine entro il quale i percipienti provvigioni possono inviare ai propri committenti la dichiarazione di avvalersi dell'opera di terzi o di dipendenti ai fini dell'applicazione della minore ritenuta
- Valutazione del magazzino e/o dei lavori in corso di esecuzione Termine al quale è necessario fare riferimento per la valutazione delle giacenze di magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, ecc.) e per la valutazione dei lavori in corso di esecuzione
- Inps Mod. DM 10/2 Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- Inarcassa Cassa previdenza ingegneri ed architetti Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali
- Cassa Forense Cassa previdenza avvocati Termine per il versamento della seconda ed ultima rata del conguaglio dei contributi annuali
- Inpgi Cassa previdenza giornalisti Termine per il versamento della terza rata del conguaglio dei contributi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)